

Rg n.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
Sezione II civile

riunito in persona dei sig.ri giudici:

-dr. Filippo Lamanna  
-dr. Mauro Vitiello  
-dr.ssa Caterina Macchi

N° CRON.
29 LUG. 2010
pres. giud. rel.
giud. N° REF.

ha pronunciato il seguente

**decreto**

nel procedimento ex art. 98 l. fall. promossa da:

- in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito

opponente

contro

- in persona del curatore avv. , rappresentato e difeso dall'avv. , elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito

opposto

\*\*\*

L'opposizione è stata presentata avverso il decreto con cui il giudice delegato del , ha disposto non luogo a provvedere sulla domanda di ammissione allo stato passivo di per il credito chirografario di euro 45.982,87, ravvisando "...il difetto di operatività del presupposto di cui all'art. 72 quater, terzo comma l. fall., ovvero la sussistenza di un differenziale negativo tra il prezzo ricavato dalla nuova allocazione del bene e l'ammontare del credito alla data del fallimento".

Il curatore del fallimento si è costituito nel procedimento, sostenendone l'infondatezza, con conseguente richiesta di conferma del decreto oggetto del ricorso ex art. 98 l. fall.

Detto questo, va rilevato che il decreto di esecutività dello stato passivo, nella parte oggetto di opposizione, va riformato.

Nell'ipotesi in cui l'apertura del concorso dei creditori dell'utilizzatore intervenga a contratto di *leasing* in corso ed in cui il curatore opti per lo scioglimento dal rapporto giuridico pendente, l'ammissione allo stato passivo del concedente è subordinata all'accertata inferiorità del valore di collocazione a valori di mercato del bene oggetto del contratto, restituito al concedente, rispetto al credito residuo per canoni (comprensivo anche dei canoni a scadere dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, questi ultimi depurati degli interessi, previa operazione di attualizzazione del credito).

La certezza in merito alla esistenza del cd. differenziale negativo può ottenersi quindi soltanto con la vendita, o altra collocazione a valori di mercato, del bene concesso in *leasing* e poi restituito al concedente.

Tale presupposto non si era verificato nel momento in cui il giudice delegato ebbe a rendere esecutivo lo stato passivo del fallimento.

Da ciò non discende, tuttavia, la necessità che il concedente, per insinuarsi, debba attendere che il presupposto della vendita del bene si sia realizzato, ma soltanto la necessità di emettere un provvedimento di ammissione del credito in via condizionata.

L'assoggettamento dell'ammissione a condizione comprende sia l'an - dal momento che se quanto ricavato dal ricollocamento a valori di mercato del bene dovesse essere superiore al credito residuo, da ciò non deriverebbe il riconoscimento di un credito del concedente, ma anzi l'obbligo di quest'ultimo di restituire la somma eccedente al curatore, secondo quanto previsto dall'art. 72 *quater* comma 2 l. fall. - sia il *quantum* del diritto di credito, posto che la quantificazione dell'eventuale differenziale negativo dipende dall'entità del ricavato dalla vendita o da altra collocazione a valori di mercato del bene.

Per le ragioni esposte il provvedimento oggetto di opposizione va riformato e l'opponente va ammesso allo stato passivo per il credito chirografario di euro 45.982,87, o per l'inferiore somma derivante dall'entità del ricavato per effetto della vendita od altra collocazione a valori di mercato del bene, condizionatamente al realizzarsi del cd. differenziale negativo.

L'esito del procedimento comporta che il fallimento debba essere condannato al pagamento delle spese in favore della società opponente, spese liquidate, in mancanza di notula, come da dispositivo.

p.q.m.

in riforma del decreto oggetto di opposizione:


1) ammette l'opponente allo stato passivo del \_\_\_\_\_, in via chirografaria, per il credito di euro 45.982,87, o per l'inferiore somma scaturente dalla vendita od altra collocazione del bene a valori di mercato, condizionatamente al realizzarsi del cd. differenziale negativo;

2) condanna il fallimento al pagamento delle spese del procedimento in favore della società opponente, spese liquidate in complessive euro 2.100,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre a rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, l'8.7.10.

Il giudice estensore  
Mauro Vitiello

Il presidente  
Filippo Lamanna



IL CANCELLIERE C1  
Fiorella De Lauretis  
De Lauretis

